



Provincia di Como

S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.03 SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 58 / 2021

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI PROVINCIALI. MODIFICA DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

RICHIAMATO il proprio precedente Decreto N. 60 in data 5 novembre 2020, e tutti gli atti ivi richiamati e presupposti, con il quale si disponeva:

- ai sensi dell'art. 263 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, Decreto Rilancio, convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020, doveva essere garantito l'accesso al pubblico secondo le norme di tutela e di prevenzione approvate con precedenti atti, mediante interlocuzione programmata, appuntamenti e ogni forma di possibile contatto elettronico o da remoto. A tal fine, si demandava ai Dirigenti di ciascun Settore l'organizzazione dell'attività lavorativa, nel rispetto della norma citata e con ricorso al lavoro agile quale strumento di tutela e di prevenzione nel limite minimo del 50%, estendendolo alla percentuale più elevata possibile, come sancito dal DPCM 3 novembre 2020. I Dirigenti avevano pertanto il compito di organizzare le attività lavorative tenendo conto di quanto stabilito dal nuovo quadro di riferimento, disponendo altresì il rientro e l'esecuzione delle prestazioni in presenza in tutti i casi in cui, indipendentemente dalla natura indispensabile o meno del servizio, la prestazione non potesse essere resa in modo agile;
- I lavoratori qualificati "fragili" dovevano rendere la prestazione lavorativa in modalità agile fino alla cessazione dello stato di emergenza, allora fissato al 31 gennaio 2021;

DATO ATTO che, a far data dal citato decreto, si sono susseguite numerose disposizioni di legge per fronteggiare l'emergenza epidemiologica; è iniziata la campagna vaccinale e progressivamente sono state riaperte diverse attività economiche; è stato altresì consentito lo svolgimento di svariate attività, quali quelle sociali e sportive, precluse fino alla primavera del 2021 a causa del perdurare dei livelli di contagio da COVID 19;

VISTO in particolare quanto prescritto dal D.L. 52/2021, convertito nella legge 17 giugno 2021, n. 87, come successivamente modificato dalle disposizioni che prevedono la diffusione e l'obbligatorietà del Certificato Verde COVID 19, quale strumento di tutela contro la diffusione del virus;

CONSTATATO che i livelli di contagio da COVID 19 sono progressivamente scesi negli ultimi mesi grazie alla campagna vaccinale e che anche al livello locale si riscontra lo stesso andamento;

CONSTATATO altresì che le disposizioni di cui al D.L. 21 settembre 2021, n. 127 prevedono l'obbligatorietà dell'utilizzo della suddetta Certificazione Verde COVID 19 anche negli ambienti di lavoro pubblici e privati, con decorrenza 15 ottobre 2021. Tale previsione tende evidentemente a contrastare ulteriormente la

diffusione del virus, a rendere sicuri i luoghi di lavoro e a garantire la ripresa economica e sociale del Paese e il regolare svolgimento dei servizi pubblici e delle attività amministrative istituzionali;

RITENUTO, alla luce del quadro sopra descritto, che le disposizioni derogatorie sopra citate per il ricorso al lavoro agile quale strumento di prevenzione del contagio, debbano essere applicate in una diversa declinazione che tenga conto del mutamento del contesto e delle norme di riferimento, e con specifico riferimento ai provvedimenti medio tempore adottati dal Governo;

VISTI in particolare:

- a Il D.P.C.M. in data 23.09.2021 con il quale viene disposto che a far data dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 è quella svolta in presenza;
- b Il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 8 ottobre 2021 che disciplina il rientro in presenza dei lavoratori pubblici in attesa che venga declinata la disciplina dell'istituto del lavoro agile in sede di rinnovi dei CCNL e venga data attuazione all'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, 113, nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO); il citato Decreto sottopone, *medio tempore*, il ricorso al lavoro agile ad una serie di condizioni che connotano l'istituto dei caratteri di residualità e di strumentalità per il conseguimento di una maggiore efficienza;

CONSIDERATO dunque, che il nuovo descritto contesto normativo decreta la necessità di superare l'utilizzo del lavoro agile quale strumento di contrasto al fenomeno epidemiologico; tuttavia, fino al perdurare dello stato di emergenza, ad oggi deliberato fino al 31.12.2021, la tutela riservata ai lavoratori fragili deve essere comunque garantita secondo le prescrizioni del medico competente e dunque il ricorso al lavoro agile costituisce una leva da utilizzare in dipendenza della condizione del lavoratore;

DATO ATTO che le condizioni di sicurezza e i protocolli di prevenzione adottati da questa amministrazione consentono il ritorno in presenza dei lavoratori, non sussistendo ulteriori elementi di salvaguardia da adottare alla luce del panorama legislativo sopra tracciato;

RITENUTO di dover rinviare al Coordinatore dei Datori di lavoro le determinazioni da assumersi in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 21 settembre 2021, n. 127 circa l'obbligatorietà del cd. Green Pass in capo ai lavoratori dipendenti e a tutti coloro che a vario titolo, con eccezione dell'utenza, si recano presso le sedi dell'Amministrazione provinciale;

Per quanto sopra premesso e considerato

DECRETA

- 1 Tutti i dipendenti della Amministrazione Provinciale di Como devono svolgere la propria prestazione lavorativa in presenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di accesso alla sede di servizio (misurazione della temperatura corporea con gli strumenti appositamente installati negli ingressi) e nel rispetto delle disposizioni contenute nei protocolli anti-COVID appositamente approvati. I Dirigenti sono incaricati di organizzare in rientro in servizio di tutto il personale a partire dal 15 ottobre e a garantire la presenza del personale in sede non oltre il 22 ottobre 2021.
- 2 Le modalità di verifica e di controllo delle disposizioni di cui al D.L. 21 settembre 2021, n. 127, circa l'obbligatorietà del cd. Green Pass in capo ai lavoratori dipendenti e a tutti gli ulteriori soggetti obbligati, vengono demandate ad apposito provvedimento da adottarsi da parte del Coordinatore dei datori di lavoro nel rispetto delle Linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica approvate con D.P.C.M. in data 11 ottobre 2021.
- 3 I lavoratori qualificati "fragili" ai sensi delle vigenti disposizioni continuano a rendere la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza. E'

consentito ai Dirigenti, in relazione ai servizi a cui è adibito il lavoratore fragile, disporre il rientro di tali figure in presenza o parzialmente in lavoro agile, a condizione che lo stato del lavoratore sia compatibile con le concrete modalità di esercizio della prestazione e nel rispetto delle prescrizioni impartite dal medico competente.

- 4 Resta inoltre inteso che il turno in servizio del personale deve avvenire nel rigoroso rispetto di tutte le norme di sicurezza contenute nel documento integrativo di valutazione dei rischi, della Direttiva 4 maggio 2020, n. 3 e della Circolare 24 luglio 2020, n. 3 del Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché del Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” stilato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali in data 24 luglio 2020 e da tutte le successive disposizioni in materia.
- 5 Nell’attesa che l’istituto del lavoro agile venga normato in sede contrattuale e che venga altresì data attuazione all’articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, 113, nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), è consentito da parte dei Dirigenti il ricorso a tale modalità lavorativa nel rigoroso rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 8 ottobre 2021;
- 6 Il presente Decreto viene pubblicato sul Sito istituzionale e all’Albo Pretorio; ne viene data massima diffusione attraverso i mezzi di comunicazione e ne viene inviata copia alle organizzazioni sindacali e alle RSU della Provincia di Como.

Como
Lì, 13/10/2021

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
BONGIASCA FIORENZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)